

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E DI TRASPARENZA E SUL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO DI POLI.DESIGN

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- a) per "l'Ente", Consorzio POLI.design, con sede in Milano, Via Durando 38/A;
- b) per "sito aziendale", il sito *web* dell'Ente (all'indirizzo www.polidesign.net);
- c) per "il Decreto", il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 2 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che l'Ente è tenuto ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale delle informazioni concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni aziendali/istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 11 del Decreto.
2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, all'art. 6, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del Decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

Art. 3 (Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. L'Ente pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza, avendo come riferimento anche le circolari interpretative al riguardo emanate dagli Organismi competenti (tra queste si cita la circolare n. 1/2014 emanata il 14 febbraio 2014 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione – *"Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate"* e la determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015 - *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*).

Art. 4 (Programma per la trasparenza e l'integrità)

1. L'Ente, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, che svolge attività di pubblico interesse, predispone un *"Programma per la trasparenza e l'integrità"*, parte integrante del *"Piano di prevenzione della corruzione"*, con le stesse finalità disciplinate dall'art. 10 del Decreto.

2. Detto "Programma" definisce le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

3. Le misure del "Programma" sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal "Piano di prevenzione della corruzione".

Art. 5
(Limiti alla trasparenza)

1. Restano fermi i limiti alla trasparenza previsti dal decreto e dalla normativa vigente in materia di dati personali.

Art. 6
(Accesso civico)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del decreto, gli interessati presentano apposita istanza, secondo modalità indicate sul sito aziendale, al "Responsabile per l'esercizio del diritto di accesso civico da parte dei cittadini di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013" (istituito ai sensi della delibera CIVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013, paragrafo 4), che si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento.

2. L'Ente, entro trenta giorni, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del Decreto e in coerenza con il citato art. 3 del presente regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento, l'Ente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

3. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al "Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza", titolare del potere sostitutivo, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione secondo quanto previsto dal Decreto e in coerenza con l'art. 3 del presente regolamento, provvede ai sensi del comma 2 entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito aziendale dell'Ente.

2. Dell'approvazione del presente regolamento e delle sue successive modifiche sarà data comunicazione all'Ente vigilante.

Milano, 20/01/2016

Il Legale rappresentante, Giuliano Simonelli



.....